

GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2008

1. Diritto annuale 2008 – Finisce il regime transitorio - Molte le novità introdotte

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, il **decreto 1° febbraio 2008**, che determina gli importi del diritto annuale per l'anno 2008. **Molte le novità introdotte.**

Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale **passa da 80,00 a 88,00 euro.**

Per **tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese**, ancorchè annotate nella sezione speciale, il diritto annuale per l'anno 2008 viene determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2007 le misure fisse o le aliquote per scaglioni di fatturato, che **passano da quattro a otto.**

L'importo minimo dovuto in misura fissa dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese **passa da 373,00 euro a 200,00 euro.**

Le **nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria** del Registro imprese nel corso del 2008 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono, dunque, tenute a versare **l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a 200,00 euro.**

Le **unità locali**, che si iscrivono nel corso dell'anno 2008, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% dell'importo sopra indicato e cioè ad un minimo che va da **18,00 euro a 40,00 euro.**

Il tetto massimo del diritto dovuto per le unità locali **passa da 120,00 euro a 200,00 euro.**

L'importo massimo del diritto da pagare da parte delle imprese iscritte nella sezione ordinaria **si abbassa da 77.500,00 euro a 40.000,00 euro.**

2. I nuovi scaglioni di fatturato

Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese, ancorchè annotate nella sezione speciale, il diritto annuale per l'anno 2008 verrà determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2007 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Tavola n. 1 – Scaglioni di fatturato e aliquote

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Misure fisse e Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000 €

Come si può notare gli scaglioni **sono passati dai quattro**, previsti dall'anno 2002 all'anno 2007, **ad otto**, previsti dall'attuale decreto.

3. Gli importi stabiliti per l'anno 2008

Oltre agli scaglioni, anche gli importi del diritto annuale subiscono alcune variazioni, che vengono evidenziate nelle tabelle che seguono.

Tavola n. 2 – Importo del diritto annuale

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare in misura fissa	Importo da pagare in misura variabile	ANNOTAZIONI
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale	88,00		
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale	88,00		
Società semplice non agricola	144,00		
Società tra avvocati ¹	170,00		
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria		200,00	All'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 1).
Società cooperativa		200,00	
Consorzio		200,00	
Società di persone		200,00	
Società di capitali		200,00	

¹ Società previste dall'art. 16, comma 2, D. Lgs. 2 febbraio 2001. n. 96.

Unità locali di imprese con sede principale nel territorio dello Stato	20% dell'importo dovuto per la sede principale ²	Va pagato per ciascuna U.L. in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'U.L., con un tetto massimo di 200,00 euro.
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	110,00	Va pagato per ciascuna U.L. o sede secondaria in favore della Camera di Commercio nel cui territorio hanno sede.

Tavola n. 3 – **Importo del diritto annuale dovuto nella per le eventuali unità locali**

TIPO DI IMPRESA	SEDE ³	UNITA' LOCALE ⁴
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori)	88,00	18,00
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria	200,00	40,00
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale	88,00	18,00
Società semplice non agricola	144,00	29,00
Società cooperativa, consorzio, GEIE, aziende speciali	200,00	40,00
Società di persone (SNC – SAS)	200,00	40,00
Società tra avvocati	170,00	34,00
Società di capitali (SPA – SAPA – SRL – Società consortili)	200,00	40,00
Unità locali di imprese con sede principale all'estero		110,00

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI IMPORTI DEL DIRITTO DI ISCRIZIONE, DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2008

Tavola n. 4 - **Tabella riepilogativa**

Tipo di impresa	Diritto di iscrizione (5)	Diritto Annuale (4)	Imposta di bollo	TOTALE DA PAGARE (5) (6)
Imprenditore individuale che si iscrive nella sezione speciale	23,00 / 18,00 (1) (6) (7)	88,00	14,62 (8)	125,62 / 120,62 (1)
Imprenditore individuale che si iscrive nella sezione ordinaria	23,00 / 18,00 (1)	200,00	14,62 (8)	237,62 / 232,62 (1)
Società semplice agricola, iscritta nella sezione speciale	18,00 (2)	88,00	59,00 (9)	165,00 (2)
Società semplice non agricola	18,00 (2)	144,00	59,00 (9)	221,00 (2)

² Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio (Vedi: Tavola n. 5).

³ Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio (Vedi: Tavola n. 5).

⁴ Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio (Vedi: Tavola n. 5).

Società di persone (S.n.c. – S.a.s.)	120,00/90,00 (3)	200,00	59,00 (9)	379,00 / 349,00 (3)
Società tra avvocati	120,00/90,00 (3)	170,00	59,00 (9)	349,00 / 319,00 (3)
Società cooperativa	120,00/90,00 (3)	200,00	===	320,00 / 290,00 (3)
Cooperativa sociale	60,00/45,00 (3)	200,00	===	260,00 / 245,00 (3)
Consorzio, GEIE, Aziende speciali	120,00/90,00 (3)	200,00	65,00 (9)	385,00 / 355,00 (3)
Società di capitali (S.p.a. – S.a.p.a. – S.r.l. – Società consortili)	120,00/90,00 (3)	200,00	65,00 (9)	385,00 / 355,00 (3) (9)
Unità locali	23,00 / 18,00 (1)	20% dell'importo dovuto per la sede principale.	===	Variabile

Note:

- 1) Il primo importo è riferito alla presentazione della denuncia cartacea, il secondo su supporto informatico o per via telematica.
- 2) Per le società semplici non è previsto il deposito cartaceo, ma il solo deposito su supporto informatico digitale o per via telematica.
- 3) Il primo importo è riferito alla presentazione su supporto informatico digitale, il secondo alla presentazione per via telematica.
- 4) Per le imprese di nuova iscrizione, il diritto annuale potrà essere pagato o contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (insieme ai diritti di segreteria) o entro 30 giorni facendo uso del modello F24 telematico. **Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio** (Vedi: Tavola n. 5).
- 5) Gli importi indicati sono **in vigore dal 12 settembre 2007**. All'importo riportato va aggiunto l'importo previsto per le eventuali unità locali (Vedi: Tavola n. 3).
- 6) Nel caso di invio telematico i diritti di segreteria, il diritto annuale e l'imposta di bollo andranno pagati secondo le modalità previste dal tipo di convenzione stipulata.
Nel caso il diritto annuale venga pagato con il modello F24, alla pratica telematica dovrà essere allegata la copia scannerizzata del modello F24, comprovante l'avvenuto pagamento.
- 7) Nel caso di **iscrizione all'Albo delle imprese artigiane** il diritto dovuto è di **31,00 euro** e l'imposta di bollo di 14.62 euro.
- 8) Nel caso di invio telematico, a decorrere **dal 1° gennaio 2008**, l'imposta di bollo è di **17,50 euro**.
- 9) Tali importi sono **in vigore dal 1° febbraio 2005**.

4. Modalità e termini di applicazione dei nuovi diritti – Conguagli e compensazioni

I nuovi diritti si applicano:

- 1) a coloro che effettuano l'iscrizione a **decorrere dal giorno 5 marzo 2008** e
- 2) a coloro che verseranno il diritto con l'esazione ordinaria (entro il 16 giugno 2008).

Le imprese che si sono iscritte o annotate al Registro delle imprese dal 1° gennaio 2008 e fino all'entrata in vigore del D.M. 1° febbraio 2008 (4 marzo 2008) sono tenute:

- 1) a **conguagliare l'importo pagato al momento dell'iscrizione** entro il termine dell'esazione ordinaria (16 giugno 2008), nel caso in cui l'importo pagato sia inferiore agli importi fissati dal nuovo decreto, o
- 1) a utilizzare in **compensazione** l'eventuale credito per pagamenti con Mod. F24, nel caso in cui l'importo pagato sia invece superiore agli importi stabiliti.

5. Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione del diritto annuale anche per l'anno 2008

Si riporta l'elenco delle Camere di Commercio che hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto annuale, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n. 580/1993, anche per l'anno 2008.

Tavola n. 5

CAMERE DI COMMERCIO	Maggiorazione
AGRIGENTO	20%
ASTI	20%
CAGLIARI	20%
CALTANISSETTA	20%
CATANIA	12%
ENNA	20%
FIRENZE	20%
GORIZIA	20%
LA SPEZIA	15%
LIVORNO	20%
MACERATA	20%
MANTOVA	20%
MASSA CARRARA	20%
MESSINA	20%
PALERMO	12%
PERUGIA	20%
PISA	20%
PRATO	10%
RAGUSA	10%
RAVENNA	15%
REGGIO CALABRIA	20%
RIMINI	20%
SIENA	10%
TRAPANI	20%
TRIESTE	20%
VERBANO CUSIO OSSOLA	20% - 10% (*)
VERCELLI	12%
VERONA	15%

(*) 20% per la sezione ordinaria; 10% per la sezione speciale.